

## **Gli orientamenti della normativa italiana nel settore edilizio in rapporto alle direttive**

di Samantha Blanchod

Relatori: Giovanna Guarnerio , Giancarlo Bedotti

### **L'evoluzione del processo normativo in relazione al progresso dell'integrazione economica europea per il mercato unico**

Nell'ambito del processo integrativo europeo, la normazione può essere analizzata sotto un duplice aspetto: sia come un ostacolo agli scambi intracomunitari, sia come un mezzo efficace ed essenziale per il raggiungimento di una reale integrazione.

Nel corso degli anni '60 infatti, il sistema di norme tecniche nazionali non armonizzate in vigore negli Stati membri cominciò ad assumere un carattere protezionistico, che si accentuò ulteriormente a seguito della crisi del decennio successivo. Solo negli anni '80 ci furono le premesse per il rilancio del processo integrativo ed uno dei punti fondamentali era proprio la normazione.

Si è compreso che un sistema normativo completo, trasparente ed armonizzato a livello comunitario, può diventare un elemento di grande importanza e di forza trascinante sul mercato.

Con il Nuovo approccio, la Commissione Europea si rende conto che il metodo utilizzato fino ad ora, necessita di una modifica perché le Direttive, essendo basate su specifiche tecniche troppo dettagliate, non possono portare a nessun risultato accettabile in tempi ragionevoli. Le Direttive vengono così semplificate affinché contengano solo gli elementi atti a definire i Requisiti Essenziali.

#### **La Direttiva 89/106/CEE**

Il 21 dicembre 1988 è stata adottata dal Consiglio, la Direttiva 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri.

La Direttiva si applica ai prodotti di costruzione destinati ad essere incorporati nelle opere di costruzione. Questi prodotti possono circolare liberamente nel mercato comune solo se idonei all'impiego previsto; se hanno cioè caratteristiche tali da permettere alle opere (se adeguatamente progettate e costruite) di soddisfare i Requisiti Essenziali stabiliti nella Direttiva:

- 1. Resistenza meccanica e stabilità**
- 2. Sicurezza in caso di incendio**
- 3. Igiene, salute ed ambiente**
- 4. Sicurezza di utilizzazione**
- 5. Protezione contro il rumore**
- 6. Risparmio energetico ed isolamento termico**

Dal momento che, a differenza di altre Direttive, l'applicabilità dei Requisiti Essenziali non riguarda direttamente un prodotto, bensì l'opera che lo contiene, si è reso necessario produrre una serie di Documenti Interpretativi per correlare i Requisiti delle opere con le caratteristiche dei prodotti. Questi, sono serviti per avviare

l'erogazione dei mandati al CEN per la predisposizione delle norme armonizzate, che devono essere espresse il più possibile in termini di requisiti di prestazione.

Il rispetto delle norme armonizzate elaborate dal CEN (assicurato dall'apposizione del marchio CE), garantisce la conformità ai Requisiti Essenziali e permette quindi la libera circolazione dei prodotti all'interno della Comunità.

### **L'ambito volontario e la situazione italiana**

Come noto, il marchio CE attesta che il prodotto è conforme alla norma e che sono state effettuate e superate tutte le procedure per dimostrare la sua conformità.

Pertanto un prodotto marchiato CE può circolare liberamente nella Comunità.

Tuttavia, dato che tale marchio indica che il prodotto possiede le caratteristiche necessarie affinché l'opera rispetti i soli Requisiti Essenziali, un produttore (per essere concorrenziale) dovrà dimostrare che il suo prodotto soddisfa anche altre esigenze importanti per il mercato, ma non considerate dalla Direttiva. Per questo scopo egli dovrà continuare a servirsi della certificazione volontaria.

Purtroppo l'ambito volontario presenta diversi problemi di difficile soluzione; un fabbricante di un qualunque Paese europeo dovrebbe poter esportare liberamente i suoi prodotti all'interno del mercato unico, questo però è molto difficile perché ciascuno Stato cerca di tutelare i propri produttori, ostacolando i fabbricanti di altre Nazioni in vari modi.

Gli Istituti, in sede europea, decidono volontariamente di accettare una data regola, ma in seguito possono decidere di ignorare tutto quanto, per far fronte alle esigenze protezionistiche nazionali. Un tale comportamento è molto efficace per quelle Nazioni, come la Francia, che possiedono un sistema nazionale forte, costituito in modo tale da proteggerle. Questo non è certo il caso dell'Italia: la nostra Nazione non possiede una tradizione certificativa, infatti ancora oggi, chiunque decida di vendere qualcosa nel nostro Paese lo può fare senza nessun controllo, a meno che non si tratti di: cemento, acciaio per calcestruzzo, o di materiali resistenti al fuoco, che sono gli unici argomenti coperti da Disposizioni regolamentari nazionali.

I produttori italiani che desiderano vendere in un altro Paese europeo, incontrano diversi ostacoli e, non essendo abituati alla certificazione, di fronte alle richieste delle altre Nazioni si trovano in difficoltà.

### **Considerazioni finali**

Nonostante le critiche emerse negli ultimi anni, il cammino intrapreso, di integrazione europea attraverso i principi del Nuovo approccio, rappresenta l'unica soluzione per ottenere un mercato europeo completo ed omogeneo.

Inoltre, è normale che i tempi procedurali siano molto lunghi, considerando che, per ciascuna decisione, bisogna trovare un accordo che soddisfi tutti i Paesi membri.

L'integrazione infatti, si basa sul consenso comune ed è ovvio che richieda molto tempo.

Per ulteriori informazioni: [cyb6@netvallee.it](mailto:cyb6@netvallee.it)